

CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI

Rendiconto del curatore e riparto finale

Dott.ssa Valentina Pettirossi

*Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti
Dottore di ricerca in Diritto Commerciale*

- Quando deve essere presentato:
 1. compiuta la liquidazione dell'attivo, prima del riparto finale;
 2. dopo l'omologazione del concordato fallimentare;
 3. in ogni caso quando il curatore cessa dalle funzioni (dimissioni, sostituzione, revoca del fallimento).

NB: il rendiconto deve essere presentato anche in ipotesi di chiusura del fallimento per assenza di attivo.

- Oggetto: esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura
→ deve consentire la valutazione della legittimità delle attività svolte dal curatore

Il rendiconto del curatore (art. 116 L.F.)

TRIBUNALE DI PERUGIA

* * * * *

PRESENTAZIONE RENDICONTO EX ART. 116 L.F.

* * * * *

Ill.mo Giudice Delegato al fallimento (....), io sottoscritto (....)

PREMESSO CHE

(breve esposizione dei principali accadimenti della procedura)

PRESENTA

alla S.V. Ill.ma l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura, così come previsto dall'art. 116 comma 1 L.F., [allegando il rendiconto finale].

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, lo scrivente curatore

RIVOLGE ISTANZA

alla S.V. Ill.ma affinché Voglia ordinare il deposito in Cancelleria del rendiconto ex art. 116 L.F. presentato, fissando altresì l'udienza per l'approvazione del medesimo, in occasione della quale ogni interessato potrà presentare le proprie osservazioni o contestazioni nei modi e termini previsti dal comma 3 dell'art. 116 L.F.

**Il rendiconto del curatore (art.
116 L.F.)**

- Informazioni di base riepilogative della procedura;
- Comitato dei creditori / Professionisti e coadiutori nominati;
- Rendiconto di cassa e riconciliazione della banca con i dati contabili;
- Stato passivo (tempestive+tardive, oltre indicazione di eventuali opposizioni) e riparti parziali eseguiti;
- Dettaglio delle cause in corso;
- Elenco degli atti da compiere per la chiusura della procedura;
- Conclusioni (in forma espositiva).

Il rendiconto del curatore (art. 116 L.F.) - Contenuto

RENDICONTO DI CASSA				
A)	ENTRATE	Stimato/ Inventariato	Realizzato	NOTE
	LIQUIDITA' ALLA DATA DEL FALLIMENTO			
	- CASSA			
	- CONTI CORRENTI (bancari e postali)			
	- DEPOSITI GIUDIZIARI			
	ENTRATE PER VENDITE:			
	- IMMOBILI			
	- BENI MOBILI			
	- MERCI / RIMANENZE			
	- MARCHI / BREVETTI			
	- PARTECIPAZIONI / TITOLI			
	- CESSIONE CREDITI			
	- CESSIONE RAMO/I D'AZIENDA			
	ENTRATE PER :			
	- RECUPERO CREDITI			
	- RECUPERO CREDITI FISCALI			
	- AZIONI REVOCATORIE			
	- TRANSAZIONE AZIONI RESPONSABILITA'			
	- RIMBORSI DA ERARIO			
	- RIMBORSI DA ASSICURAZIONI			
	- RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI / CAPARRE			
	- ALTRI RIMBORSI			
	- DIVIDENDI / CEDOLE			
	- AFFITTI			
	- LOCAZIONI D'AZIENDA			
	- INTERESSI DA C/C (al netto Ritenuta)			
	- INTERESSI DA ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE			
	*			
	INTERESSI BANCARI / POSTALI / ALTRI del periodo dal al			
				al netto delle commissioni bancarie Euro.....
				e ritenute Euro
	(A) TOTALE ENTRATE			

RENDICONTO DI CASSA			
B)	USCITE	IMPORTO	NOTE
	SPESA DI GIUSTIZIA E DI AMMINISTRAZIONE		
	- SPESE PER CAMPIONE		
	- UTENZE		
	- LOCAZIONI		
	- PERSONALE DIPENDENTE		
	- COLLABORAZ. COORDINATA E CONTINUATIVA		
	- MANUTENZIONI		
	- ALTRE SPESE		
	- TRIBUTI :		
	- IMPOSTA DI REGISTRO		(causale)
	- VERSAMENTI IVA		
	- VERSAMENTI ICI su immobili		
	- TRIBUTI LOCALI		(natura tributo)
	- SANZIONI E INTERESSI		
	- IMPOSTE SOSTITUTIVE		(natura)
	- CONDONI PREVIDENZIALI / FISCALI		
	ONORARI LIQUIDATI		
	- CURATORE : Fondi spese e acconti liquidazione		
	- COADIUTORI		
	- PERITI		
	- LEGALI		
	- ALTRI PROFESSIONISTI		
	- COMPENSO FINALE COMMISSARIO GIUDIZIALE		(in caso di precedente procedura
	- COMPENSO FINALE LIQUIDATORE		di Concordato Preventivo)
	RIPARTIZIONI PARZIALI ESEGUITE: (N.....)		
	- CREDITORI IN PREDEDUZIONE		
	- CREDITORI IPOTECARI		
	- CREDITORI PRIVILEGIATI		
	- CREDITORI CHIROGRAFARI (..... %)		
	- CREDITORI IRREPERIBILI (N.....)		
	* DEPOSITI GIUDIZIARI COSTITUITI (N.....)		
		(B) TOTALE USCITE	
	RIEPILOGO :		
	TOTALE ENTRATE (A)		
	TOTALE USCITE (B)		
		(C) SALDO	

Il rendiconto del curatore (art. 116 L.F.)

- Criteri di redazione: correttezza, analiticità, con documentazione a supporto.
- Il rendiconto finale deve essere coerente con: programma di liquidazione; relazioni semestrali; conti speciali delle vendite dei singoli beni (art. 111 ter L.F.) → rendicontazione analitica delle voci di spesa inerenti e imputabili.
- Nel fallimento di società di persone → distinzione delle masse

- Comunicazione del deposito e della fissazione dell'udienza:
 1. ai creditori ammessi al passivo;
 2. a coloro che hanno proposto opposizione;
 3. ai creditori in prededuzione non soddisfatti;
 4. al fallito (anche a mezzo raccomandata a/r).
- Osservazioni e contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza (rinvio art. 93, secondo comma, L.F.)
- Il rendiconto viene approvato con decreto dal G.D.; se sorgono contestazioni viene fissata l'udienza innanzi al collegio.

Il rendiconto del curatore (art. 116 L.F.)

- Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2010: «*Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 legge fall., la **verifica contabile** e l'effettivo **controllo di gestione**, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta "mala gestio"; **le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti.**»*

Il rendiconto del curatore (art. 116 L.F.) – Osservazioni e contestazioni

La riformata disciplina del rendiconto finale è in linea con il «nuovo» ruolo del curatore quale «organo autonomo deputato alla gestione» che risponde ai creditori del suo operato → rilevante è pertanto la parte «espositiva» del rendiconto ove, descrivendo l'attività svolta, si commentano le scelte effettuate e le decisioni prese

Il rendiconto del curatore (art. 116 L.F.) – Osservazioni e contestazioni

[Fase Eventuale]

1. Compiuta liquidazione dell'attivo (art. 116 l.f.) → giudizi pendenti indipendentemente dallo stato e grado (art. 118 c. 2);
2. Approvazione del rendiconto del curatore (art. 116 l.f.);
3. Liquidazione del compenso del curatore.

Verifiche preliminari: apportare eventuali modifiche formali allo stato passivo (es: surroghe Inps) → istanza per chiedere al G.D. di autorizzare il curatore alla rettifica formale dello stato passivo

Riparto finale - Presupposti

- Il riparto finale è ordinato dal G.D. (bozza legge delega Rordorf → affidare la fase di riparto al curatore, salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice)
- Il curatore predispose il progetto e comunica il deposito del piano di riparto finale ai creditori (→ contestazioni da parte dei creditori. Il GD non può modificare il progetto).
- Differenze rispetto ai riparti parziali: NON si prevede alcun accantonamento per le spese di procedura; deve prevedere la DISTRIBUZIONE degli ACCANTONAMENTI PRECEDENTI.

Riparto Finale

- Se la condizione non si è ancora verificata o il provvedimento che decide sulla contestazione non è ancora passato in giudicato → la somma accantonata viene depositata nei modi stabili dal G.D.;
- Decisione favorevole al creditore (creditore ammesso con riserva; creditore opponente; giudizi di impugnazione e revocazione) → somma accantonata distribuita ai creditori stessi;
- Decisione sfavorevole per il creditore: la somma accantonata è oggetto di riparto supplementare tra gli altri creditori
- La permanenza di alcuni accantonamenti NON impedisce la chiusura del fallimento.

Riparto Finale – Distribuzione degli accantonamenti

- Crediti d'imposta: il G.D. può disporre che, ai creditori che vi consentano, siano assegnati i crediti d'imposta (non rimborsati) in luogo delle somme agli stessi spettanti.
- Creditori irreperibili: le somme rimangono depositate. Entro 5 anni i creditori possono richiedere le somme, presentando ricorso. Decorsi 5 anni, i creditori rimasti insoddisfatti possono fare richiesta per l'assegnazione delle somme non ritirate. In mancanza di richieste le somme sono versate nelle casse dello Stato.
(anche se è stata ottenuta l'esdebitazione)

Riparto Finale – Altri casi

CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI

Chiusura del fallimento

Dott.ssa Valentina Pettirossi

*Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti
Dottore di ricerca in Diritto Commerciale*

1. Assenza di domande di ammissione al passivo;
2. Estinzione di tutti i debiti e pagamento delle spese in prededuzione;
3. Ripartizione finale dell'attivo (pagamento parziale dei debiti);
4. Accertamento dell'insufficienza dell'attivo (Relazione ex art. 33) → art. 102 L.F..
5. (concordato fallimentare – Artt. 124,141);
6. (revoca del fallimento – Art. 18, c. 6);
7. (massa fallimentare costituita solo da beni sequestrati o confiscati nel corso di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata – D.Lgs. 159/2011)

Casi di chiusura – Art. 118 L.F.

- Nei casi di cui all'art. 118 L.F. il curatore presenta istanza al Tribunale, motivando e documentando la ricorrenza della causa di chiusura.
- Soggetti legittimati a chiedere la chiusura del fallimento: il curatore; il debitore; d'ufficio.
- Obbligo di sentire il comitato dei creditori: quando il fallimento si chiude per insufficienza di attivo, se non è stato approvato il programma di liquidazione.
- Il Tribunale decide sulla domanda di chiusura in composizione collegiale ed emette un decreto motivato con cui accoglie o rigetta la domanda.

Procedimento di chiusura

- Il decreto che dichiara la chiusura può essere impugnato mediante reclamo (entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento e comunque non oltre 90 giorni dal deposito in cancelleria → termini non soggetti alla sospensione feriale)
- Soggetti legittimati: il fallito; i creditori insinuati (a meno che il pregiudizio contestato non sia ricollegabile a loro colpa)

Reclamo avverso decreto di chiusura

- Notifica al debitore fallito;
- Notifica ai creditori non soddisfatti integralmente;
- Adempimenti camerali:
 1. in ipotesi di società e nei casi di chiusura sub 3 e 4, il curatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. [Modello S3 riq.06; causale: cessazione CF - cod. Atto A14 e riquadro NOTE contenente la dichiarazione del curatore del decorso del termine per la proposizione del reclamo ex art. 26 L.F.]
- (società cancellate) → onere di conservazione della documentazione.

**Chiusura del fallimento →
Adempimenti**

Art. 118 l.f., comma 2 (norma applicata anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto):

«La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43»

- La pendenza di giudizi non preclude il riparto finale;
- La chiusura del fallimento non è causa di improcedibilità di tali giudizi;
- Oggetto (art. 43 l.f.): controversie relative ai «rapporti di diritto patrimoniale».

Chiusura del fallimento – Giudizi pendenti

Art. 118 l.f., comma 2:

«In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo.»

- Accantonamenti in funzione di Spese vive? Integrazione compenso curatore? Eventuale soccombenza?

Chiusura del fallimento – Giudizi pendenti

Art. 118 l.f., comma 2:

«Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.»

- Il Tribunale, con decreto di chiusura, determina le modalità di esecuzione dei «riparti supplementari»
- «esdebitazione postfallimentare» → comitato dei creditori (?)

Chiusura del fallimento – Giudizi pendenti

HOME/LISTA PROCEDURE

FALCO FALLIMENTI
Operazioni del curatore

Anagrafiche
Inventario/Prog.Liq./Crediti
Passivo e Rivendiche
Contabilità
Relazioni / Rendiconto finale
Conti Speciali
Riparti

► **Chiusura procedura**

Fascicolo della procedura

FALCO MAIL ⓘ
Comunic.telematiche ai creditori

Falco Mail
Comunic.massive, da modello
Visure massive PEC

PROCESSO TELEMATICO

Deposito atti registri Siec
Biglietti di Cancelleria
Parametri PEC per PCT
Punto di Accesso
Fascicolo Siec

PORTALE
operaz. con GD, Canc. Com.Cred.

PDF domande creditori
PDF domande rivendicanti
Formulario istanze
Provvedimenti del G.D.
Mandati di pagamento
Data Room
Circolari/comunicaz. tribunale
Archivio Decreti
Documentazione per i curatori
Campione fallimentare
Dati Personali
Carrello pagam./Fatture
Aggiornamento release (1)

CHIUDERE LA PROCEDURA?

Data chiusura

Motivo chiusura

Giudizi pendenti N *alla luce della modifica dell'art.118 L.F. a seguito dell'entrata in vigore del D.L.n.83/2015*

Numero chiusura Anno Chiusura

PDF decreto di chiusura Nessun file selezionato

IMPORTANTE:
E' possibile continuare ad utilizzare FALCO FALLIMENTI anche dopo aver chiuso la procedura "con pendenza di giudizi". Questa opzione consente di utilizzare tutte le funzioni di Falco, ad un canone ridotto. Il canone è fissato forfetariamente in euro 100+iva, e vale per 5 anni dal momento della sottoscrizione. Per sottoscrivere tale canone, scrivere una email a marketing@falco.it

CHIUDERE L'INDIRIZZO EMAIL PEC F108.2015PERUGIA@PECFALLIMENTI.IT?

Istruzioni per richiedere la Chiusura della Casella PEC:

1. Compilare il modulo in tutte le sue parti
2. Inviare il documento sia a Zucchetti e sia a Namirial
 - a) a Zucchetti Software Giuridico Srl tramite upload sottostante oppure via fax al n. 04441429728;
 - b) a Namirial Spa a mezzo Fax al numero 199.418.010, oppure per posta elettronica certificata all'indirizzo regitolari@sicurezza postale.it.

Nel momento in cui l'indirizzo PEC sarà chiuso si verrà avvisati tramite mail.

All'avvenuta chiusura non si potrà più spedire o ricevere mail.

Tutte le mail ricevute fino al momento della chiusura resteranno a disposizione per due anni nella sezione di Falcomail.

PDF modulo richiesta cancellazione Nessun file selezionato

Istruzioni chiusura PEC

Chiusura del fallimento – Giudizi pendenti

Ratio della norma:

- Legge Pinto;
- Termine di due anni dal deposito della sentenza di fallimento per completare la liquidazione dell'attivo.

Profili di problematicità:

- Integrazione del compenso del curatore in funzione dell'esito del giudizio (?) → «riparto supplementare»
- Si applica alle procedure esecutive (?) → no, in base alla lettera della norma che parla di «giudizi» e «gradi».

Chiusura del fallimento – Giudizi pendenti

Bozza Legge Delega Rordorf:

«integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di giudizi, di cui al vigente articolo 118, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, definendone presupposti, condizioni ed effetti, in rapporto alla diversa tipologia dei giudizi e alla eventuale natura societaria del debitore, con particolare riguardo agli obblighi e facoltà di spettanza del debitore ed al residuo ruolo degli organi della procedura»

Chiusura del fallimento – Giudizi pendenti

- Efficacia del decreto di chiusura: decorso il termine per il reclamo (o dal rigetto del reclamo)
- **Imprenditore individuale:**
 - ritorno «in bonis»: se residuano beni riacquista il potere di disposizione su di essi (chiusura sub 1 e 2)
 - Il curatore deve rendere le scritture contabili, a meno che non sia in corso un'istruttoria penale
 - Se i crediti della massa non sono stati pagati, l'imprenditore continuerà a risponderne (non più prededucibili)
 - I creditori non soddisfatti riacquistano il diritto di esercitare le azioni contro il debitore (→ v. esdebitazione)

Effetti della chiusura del fallimento

- Società:
 - Se residuano beni, gli amministratori riacquistano la legale rappresentanza della società (chiusura sub 1 e 2). La società andrà posta in liquidazione
 - Casi di chiusura sub 3 e 4: la società si estingue → giudizi pendenti?
- Soci illimitatamente responsbaili: la chiusura del fallimento della società comporta anche la chiusura del fallimento dei soci

Effetti della chiusura del fallimento

- Organi del fallimento: decadono, salvo funzioni residuali (v. curatore).
- Creditori non soddisfatti: possono agire nei confronti del fallito MA beneficio dell'esdebitazione

Effetti della chiusura del fallimento